

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3928

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSELMI, PADULA, CECCHI, SEPPIA, TREMAGLIA, TEODORI, BATTAGLIA, BOZZI, CRUCIANELLI, RIZZO**

*Presentata il 10 febbraio 1983*

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il termine finale di sei mesi apposto originariamente dalla legge istitutiva all'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 fu già una volta prorogato dal legislatore (con la legge 4 giugno 1982, n. 342) sulla base di una iniziativa legislativa assunta anche allora unanimemente da tutte le parti politiche rappresentate nella Commissione stessa.

Nel motivare, in sede di relazione di accompagnamento a quella prima proposta di legge di proroga, le esigenze istruttorie e operative particolarmente complesse e laboriose che la Commissione aveva già allora individuato affrontando l'impegnativa fase d'impostazione e di svolgimento dei primi filoni d'indagine, i rappresentanti delle parti politiche in Commissione convenivano in una previsione di

congruità della proroga di nove mesi allora sollecitata — e successivamente accordata dal Parlamento — esprimendo l'auspicio di poter concludere entro il nuovo termine dell'8 marzo 1983 il lavoro della Commissione con la presentazione della relazione.

Se quella previsione e quell'impegno si rivelano oggi impossibili da mantenere con puntualità letterale, Onorevoli Colleghi, ciò è dovuto all'importanza dei fatti nuovi, clamorosi e rilevanti per l'inchiesta, sopravvenuti dopo la prima proroga della Commissione.

E sarà sufficiente pensare — per limitarsi ai fatti principali — da un lato alla sconvolgente pagina costituita dalla catena di eventi che (giugno-agosto 1982) dalla scomparsa e tragica morte di Roberto Calvi si snoda nello scoppio in tutta la

sua virulenza del *crack* del Banco Ambrosiano e nella susseguente azione posta in essere dagli organi pubblici e dal sistema bancario per fronteggiarlo.

Dall'altro lato, la improvvisa cattura, il 13 settembre 1982, di Licio Gelli in Svizzera — con la conseguente pronta presentazione da parte dell'Italia della domanda di estradizione — introduceva ovviamente un nuovo fondamentale elemento, ancorché potenziale, di attivazione e influenza del corso dell'inchiesta, tuttora non sciolto.

Entrambi gli eventi ora ricordati (vicenda Calvi-Ambrosiano, pendenza della estradizione Gelli) hanno rappresentato o rappresentano, a diverso titolo, fattori di viva attenzione e impegno per il lavoro della Commissione.

Nel primo caso, per lo sforzo prolungato che non poteva non derivarne di seguire e documentare passo passo ogni sviluppo della vicenda e dei suoi presupposti e connessioni, attraverso un fitto intreccio di scambi e acquisizioni di elementi di conoscenza anche tecnici con organi giudiziari, autorità monetarie ecc., allo scopo di verificare costantemente l'ipotesi di lavoro (che non può certo essere assunta come scontata, ma nemmeno ignorarsi) di una ricollegabilità degli eventi del 1982 ai precedenti, dalla Commissione già documentati nella prima parte della sua inchiesta, di profonda penetrazione della P 2 nell'attività dell'Istituto bancario protagonista del dissesto e nel condizionamento della personalità del suo esponente di vertice, con riferimento a fondamentali vicende finanziario-editoriali anteriori allo scoppio dello scandalo della loggia.

Un giudizio complessivo in ordine alla consistenza di tale ipotesi di ricollegabilità non potrà ovviamente essere formulato, o tentato, che nella relazione finale. Quel che ora preme mettere in evidenza è l'oggettivo carico di aggravio del lavoro della Commissione che questa verifica istruttoria aggiuntiva ha comportato, con difficoltà accresciute anche dalla dimensione internazionale di accertamenti siffatti

(sia sotto l'aspetto della giurisdizione e polizia che sotto quello bancario e societario) che ne rallenta i tempi e, in particolare per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, fa emergere il serio limite della carenza di poteri propri (e di disponibilità collaborative altrui) per acquisizioni di conoscenze all'estero.

Considerazioni come queste ultime (che hanno pesato anche su altri aspetti della inchiesta e sulle quali si soffermerà, anche con proposte costruttive, la relazione conclusiva) si pongono del resto con riferimento anche all'extradizione di Gelli. Ma quanto a questa sarà sufficiente in questa sede rappresentare alla sensibilità politica delle Camere le ragioni gravi di opportunità che, ad avviso della Commissione, impongono di non anteporre la chiusura dell'inchiesta parlamentare al decorso dei tempi tecnici normali di espletamento della procedura estradizionale, a tutela di una esigenza di razionalità e di decoro stesso che sarebbe certo compromessa nell'ipotesi di una consegna dell'estradata al nostro Paese all'indomani della chiusura dei lavori di una Commissione che sarebbe in tal caso privata della possibilità di acquisire la testimonianza del massimo promotore del fenomeno associativo oggetto dell'inchiesta voluta dal Parlamento.

\* \* \*

Nell'accingersi, Onorevoli Colleghi, ad una breve esposizione riepilogativa della propria attività nel periodo della prima proroga, la nostra Commissione intende esprimere con chiarezza un convincimento metodologico che essa è venuta complessivamente maturando nel corso di questi tredici mesi di lavoro, sia pure nella naturale varietà di accentuazioni presenti nelle diverse parti politiche che la compongono. Essa è cioè consapevole che la spinta, naturale in un organo inquirente, verso la completezza istruttoria, verso uno sviluppo conseguente di tutti i filoni di indagine e dei risvolti e connessioni relativi, va mediata e conciliata — in un campo di inchiesta così vasto, multiforme e « in movimento » quale quello che è definito dalle duplici

coordinate delle « domande di inchiesta » dell'articolo 1 della legge istitutiva e della realtà fenomenologica indagata — con la pressante esigenza di tempestività della risposta politica che il Parlamento e il Paese si attendono dalla Commissione di inchiesta, pena il disperdersi della tensione reattiva manifestatasi anche nel campo delle istituzioni all'emergere della « questione P2 », l'attenuarsi dell'attenzione della pubblica opinione e dunque un minore impatto di risonanza delle conclusioni dell'inchiesta, un progressivo senso di « separatezza » dell'organismo inquirente rispetto allo stesso mondo politico, a misura che la necessaria riservatezza dei lavori approfondisce il divario di conoscenza e perciò di valutazione con l'esterno e può suscitare persino qualche incomprendimento o aprire spazio a manovre.

La decisione di richiedere la presente proroga è stata pertanto accompagnata nella Commissione dall'adozione di uno stringato strumento programmatico conclusivo, nell'essenziale e allo stato dei fatti, degli accertamenti istruttori tuttora aperti, in vista di dedicare il tempo restante della nuova proroga alla stesura e discussione della relazione finale, concentrata sugli interrogativi politici fondamentali posti dall'articolo 1 della legge istitutiva, e corredata dall'amplissima pubblicazione della documentazione raccolta dalla Commissione, rinviando alla competenza di altri organi per il completamento di accertamenti particolari o rassegnando al giudizio politico del Parlamento gli aspetti eventualmente ancora aperti al momento delle conclusioni.

\* \* \*

La Commissione ha complessivamente tenuto, nel corso della propria attività compresa fra il 9 dicembre 1981 (seduta costitutiva) e il 10 febbraio 1983 (data della deliberazione della presente richiesta di proroga) 87 sedute plenarie oltre a circa una trentina di riunioni dell'Ufficio di Presidenza e oltre all'attività della propria delegazione recatasi negli Stati Uniti d'America nel mese di dicembre 1982.

Le audizioni o testimonianze formali assunte in sede plenaria sono ammontate al numero di 143, oltre a 2 dell'Ufficio di Presidenza e a 5 operate dalla delegazione negli Stati Uniti.

Sono state inoltre ordinate ed eseguite numerose indagini e accertamenti documentali, operazioni di polizia giudiziaria, acquisizioni di documenti per oltre centomila pagine (esclusi i verbali stenografici relativi a lavori della Commissione stessa).

\* \* \*

Con riferimento ai filoni d'inchiesta già individuati nella fase di impostazione dei lavori, e a suo tempo esposti nella relazione illustrativa della prima proposta di legge di proroga, l'attività istruttoria della Commissione, con esami testimoniali diretti o con acquisizioni documentali, si è estesa all'indagine sulla matrice massonica della P2 e su una più penetrante definizione dell'ambito della associazione gelliana nell'ambito più vasto dell'obbedienza del « Grande Oriente d'Italia » (esaminando collateralmente anche l'emergere di testimonianze circa l'esistenza di forme di collegamento paramassonico internazionale ricollegabili alla P2); all'indagine volta ad una ricostruzione della personalità e vicenda di Licio Gelli, anche nei suoi rapporti con il gruppo dei promotori dell'associazione da lui formata e nell'analisi del tipo del vincolo associativo con gli aderenti; alla penetrazione ed influenza della P2 su settori del mondo dell'informazione e dell'editoria, nonché nel mondo degli affari, della banca e della finanza; all'approfondimento del significato della diffusa presenza di aderenti all'associazione nei ranghi e ai vertici dei corpi militari, e in particolare nei servizi informativi, così come in varie branche dell'amministrazione civile dello Stato.

La Commissione ha con particolare ampiezza diretto i propri accertamenti all'esame del tipo di presenza e di condizionamento esercitato dalla P2 nel mondo politico e sull'esercizio di pubbliche funzioni, anche nella conduzione degli organismi pubblici economici.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nella parte finale dell'istruttoria, che la Commissione si propone di condurre se le Camere vorranno confortare con la propria approvazione la presente proposta di legge di proroga, saranno condotti gli accertamenti di istruttoria orale essenziali — sulla base della documentazione scritta già raccolta e da integrare — relativamen-

te ad alcune connessioni con l'attività eversiva, all'esistenza di forme e tentativi di condizionamento nella magistratura, a rapporti con la mafia e a collegamenti internazionali, così da completare il quadro di riferimento dell'istruttoria agli obiettivi e ai quesiti delineati nell'articolo 1 della legge istitutiva.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

---

**ART. 1.**

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, è ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983.

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.